



COMUNE DI PISTOIA

AMBSP - U.O. IGIENE AMBIENTALE E TUTELA DEGLI ANIMALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**Identificativo
Documento:
1827337**

**NUMERO D'ORDINE
Registro Generale**

442

del

07/03/2018

OGGETTO:

“ VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PERTINENZIALE A FABBRICATO A DESTINAZIONE PRODUTTIVA AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 10 NOVEMBRE 2014 “ - PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTIBILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 10/2010 E SS.MM - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE

Oggetto: “Variante al Regolamento Urbanistico per realizzazione di un parcheggio pertinenziale a fabbricato a destinazione produttiva ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014” - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e ss.mm– Provvedimento di esclusione.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, e s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”, approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001;

VISTA la L.R. Toscana 12 febbraio 2010, n. 10, e s.m.i., recante “*Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)*”;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 25 Maggio 2017 l’Amministrazione Comunale ha nominato il sottoscritto, Dirigente del Servizio Ambiente e Sport, quale “Autorità Competente” in materia di VAS ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. per i procedimenti di competenza comunale;
- con nota interna in data 18 Dicembre 2017 il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio, in qualità di Proponente, ha provveduto a trasmettere a questo Servizio il Documento Preliminare relativo alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per la variante urbanistica di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della citata Legge Regionale n. 10 del 12 Febbraio 2010 e s.m.i., dando così avvio alla Procedura di Verifica suddetta;
- la Legge Regionale n. 10 del 12 Febbraio 2010 e s.m.i. prevede all’art. 22, comma 3 che l’Autorità Competente trasmetta il Documento Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di acquisirne il parere entro 30 giorni dall’invio;

DATO ATTO CHE:

- La variante è finalizzata alla realizzazione di parcheggio privato, di carattere pertinenziale all’immobile a destinazione industriale e artigianale della società Materassificio Montalese S.p.a., entro il perimetro del terreno di proprietà di quest’ultima.
- La Variante è quindi una Variante mediante sportello unico per le attività produttive, secondo l’art. 35 della LR 65/2014 (che disciplina il progetto di cui all’ articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’ articolo 38, comma 3, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133);

- il suddetto art. 35 al comma 1 prevede che *“Qualora la proposta di variante urbanistica comporti nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato si applica, ove il comune ritenga di accogliere la proposta di variante, l’articolo 25”*. Essendo l’area oggetto di variante esterna al perimetro del territorio urbanizzato, ci si dovrebbe riferire all’ Art. 25 - Disposizioni per la pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro del territorio urbanizzato. Conferenza di copianificazione. Tuttavia al comma 2 si elencano le previsioni che comportano impegni di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato che non sono soggette alla conferenza di cui al comma 1, tra le quali figura alla lettera c):

c) ampliamento delle strutture esistenti artigianali, industriali, o produttrici di beni e servizi, purché finalizzato al mantenimento delle funzioni produttive.

- La variante si pone come obiettivo quello di fornire al complesso produttivo un’idonea area per la sosta dei veicoli pesanti e dei veicoli dei dipendenti e dei clienti. Attualmente il traffico veicolare proveniente dalla strada Statale Fiorentina accede allo stabilimento da via di San Pierino Casa al Vescovo; lo spazio per la manovra e la sosta risulta esiguo, nonché difficoltoso, viste le dimensioni della sezione stradale. Con l’incremento dell’attività si è reso necessario razionalizzare il traffico veicolare e progettare un nuovo parcheggio per la sosta e la manovra. Inoltre, in vista dell’ampliamento della terza corsia dell’autostrada A11, è stata formulata una proposta progettuale che tenesse conto del progetto presentato dalla Società Autostrade per l’Italia.
- L’area a parcheggio (di circa 2.356 mq) sarà opportunamente circoscritta tramite piccoli cordoli in cemento e sul lato prospiciente Via di San Pierino Casa al Vescovo mediante l’installazione di una siepe di altezza massima 1,5 m.
- L’area a disposizione rimanente, pari a 2.493 mq, sarà lasciata a verde e sarà soggetta a un abbassamento di quota per adempiere ai requisiti della normativa per la tutela idrogeologica. La superficie carrabile verrà realizzata con pavimentazione drenante-autobloccante che consente di mantenere la permeabilità del terreno contrastando l’eccessiva cementificazione dei contesti urbani. Le pavimentazioni filtranti saranno realizzate con impasto speciale a granulometria maggiorata che incrementa la capacità filtrante e favorisce il passaggio dell’acqua.

CONSIDERATO CHE:

- la L.R. n.10/2010 e ss.mm. disciplina all’art.22 le procedure per la Verifica di assoggettabilità alla VAS dei piani e programmi di cui all’art. 5;

DATO ATTO CHE:

- L’autorità Competente, per tutto quanto esposto ai punti precedenti, ha provveduto a trasmettere, in data 18/12/2017, con nota prot. 125036, a mezzo posta elettronica certificata, ai soggetti individuati quali soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. m) della L.R. 10/2010, il Documento Preliminare di cui sopra, ai fini dell’acquisizione dei relativi pareri e/o contributi.
- I Soggetti individuati quali competenti in materia ambientale, e pertanto coinvolti nelle consultazioni risultano i seguenti:
 - Regione Toscana
 - Provincia di Pistoia

- Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici Province di Firenze, Pistoia e Prato
- Arpat, Dipartimento Provinciale di Pistoia
- ASL Toscana Centro
- Consorzio della Bonifica Ombrone Pistoiese e Bisenzio
- Genio Civile di Pistoia – area Vasta Firenze, Prato, Pistoia e Arezzo

CONSIDERATO che a seguito dell’invio del Documento Preliminare relativo alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per il procedimento in oggetto sono pervenuti al Comune, nei termini stabiliti dalla L.R. 10/2010, i seguenti contributi:

- ARPAT – Dipartimento di Pistoia – Settore Supporto Tecnico (prot. 5015 del 13/01/2018)

Fuori dai termini stabiliti è pervenuto inoltre il contributo della Sovrintendenza BAPSAE (protocollo n. 10375 del 25/01/2018).

DATO ATTO che dall’analisi del contenuto tecnico dei suddetti contributi emerge in sintesi quanto segue:

- Il Dipartimento ARPAT di Pistoia ritiene che la variante possa determinare impatti ambientali negativi di entità modesta e che pertanto l'assoggettabilità a VAS di quanto proposto possa essere esclusa, a condizione che l’intervento sia necessario per il mantenimento della funzione produttiva (condizione necessaria per il non ricorso alla conferenza di copianificazione di cui alla L.R. 65/2014, art. 25). Suggestisce in ogni caso di valutare se sia o no opportuno imporre l’adozione di specifiche misure compensative, soprattutto in considerazione delle criticità del contesto di inserimento sotto il profilo dell’artificializzazione, urbanizzazione e di consumo di suolo (es. rimessa a verde di analoghe superfici oggi impermeabili).
- La Sovrintendenza BAPSAE esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento proposto, parere favorevole;

DATO ATTO dell’attività tecnico- istruttoria svolta da questa Autorità Competente;

RICHIAMATO ALTRESI’ quanto emerso dal confronto con il Servizio Governo del Territorio, in qualità di Proponente della variante urbanistica, nel merito dei contributi pervenuti e dell’istruttoria svolta, con particolare riferimento alla questione posta da ARPAT circa le condizioni per l’esclusione della necessità di conferenza di copianificazione ex art. 25 LR 65/14, per la quale è stato chiarito (nota a mezzo mail del Funzionario del Servizio Arch. E. Russo) che *“nel caso in oggetto risulta applicabile il comma 2, lettera c) dell’art.25 della L.R. n.65/2014, in quanto l’intervento è da considerarsi quale ampliamento di struttura esistente, artigianale/industriale/produttrice di beni, ed è finalizzato al mantenimento delle attività produttive. E’ proprio l’incremento dell’attività produttiva che ha reso necessario incrementare le superfici da destinarsi a parcheggio pertinenziale, non altrimenti collocabili all’interno del lotto ormai saturo. L’ampliamento dell’area produttiva è pertanto da ritenersi funzionale al mantenimento in situ dell’attività.”*

VALUTATO pertanto che, come risulta dal documento Preliminare di VAS e dai contributi pervenuti dagli Enti competenti in materia ambientale:

- Il progetto è da ritenersi strategico per la fornitura di servizi e lo sviluppo commerciale dell’area.
- Il progetto di variante, di modesta entità, migliora il sistema della sosta pertinenziale all’attività dell’insediamento produttivo: la creazione di un’idonea area per la sosta dei veicoli pesanti e dei

veicoli dei dipendenti e dei clienti potrà razionalizzare il traffico veicolare ed agevolare lo spazio per la manovra e la sosta che ad oggi risulta esiguo, nonché difficoltoso, viste le piccole dimensioni della sezione stradale di via di San Pierino Casa al Vescovo, stretta traversa della strada Statale Fiorentina.

- Le previsioni di variante non vanno ad incidere sulla qualità acustica del territorio.
- Gli impatti ambientali dovuti alla fase di cantiere (impatti temporanei e reversibili e di modesta entità), principalmente riconducibili alle emissioni di rumorosità, saranno oggetto di specifici studi in fase di iter autorizzativo e regolamentati nell'ambito delle eventuali autorizzazioni in deroga acustica.
- L'intervento non influenza piani o programmi gerarchicamente ordinati. E' stata verificata la coerenza della variante con i Piani e Programmi pertinenti, inclusi quelli sovraordinati, in relazione alla tutela e salvaguardia degli assetti urbani, ambientali, paesaggistici e territoriali.
- Il quadro di riferimento ambientale individua i settori e gli elementi potenzialmente interessati dalle opere, sia positivamente che negativamente non evidenziando condizionamenti o limiti alla sua attuazione.
- Il piano non ha nessuna rilevanza per l'attuazione di normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, piuttosto si conformerà ad essa.
- Non si riscontrano impatti cumulativi e non sono presenti impatti di natura transfrontaliera.
- Non sono presenti impatti sulle caratteristiche naturali e sul patrimonio culturale; inoltre l'area non presenta emergenze storiche, architettoniche e culturali rilevanti.
- Non si ipotizza il superamento dei valori limite di qualità ambientale, nè si prevede che vengano modificati in negativo i livelli esistenti di qualità ambientale che possano introdurre danni alla salute.
- Le prescrizioni progettuali favoriscono un buon inserimento nel contesto; la superficie carrabile verrà realizzata con tipologia di pavimentazione e materiali tali da consentire di mantenere la permeabilità del terreno.
- L'intervento non impatta su aree o paesaggi protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

DATO ATTO CHE:

- sulla base di tutto quanto sopra esposto, sono stati individuati qualitativamente gli impatti positivi e negativi, permanenti e transitori; gli impatti negativi previsti sono da ritenersi poco significativi e comunque mitigabili.
- non si prevede che vengano modificati in negativo i livelli di qualità ambientale e valori limite che possano introdurre danni alla salute.
- Si ritengono sufficienti le misure compensative già previste, con riferimento ai profili dell'artificializzazione, urbanizzazione, consumo di suolo, tutela idrogeologica.
-

RITENUTO PERTANTO:

- di poter escludere il procedimento in oggetto dalla VAS, in considerazione della natura e dell'entità degli impatti ambientali previsti, pur se disponendo alcune prescrizioni atti a garantire con maggiore efficacia la tutela delle risorse ambientali del territorio e perseguire obiettivi di sviluppo sostenibile rapportati alle esigenze della comunità locale;

VISTO l'art. 107 del D. lgs. 267/2000;

VISTI gli art. 57 e 58 dello Statuto comunale;

DATO ATTO CHE per il presente procedimento non sussiste conflitto di interesse anche potenziale, i sensi di quanto disposto dalla deliberazione Giunta Comunale n. 45 del 23/03/2017 avente ad oggetto "APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CONTENENTE IL PIANO PER LA TRASPARENZA";

TUTTO CIO' PREMESSO

ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010 e ss.mm.,

DETERMINA

In qualità di Autorità Competente per la VAS,

- 1) l'esclusione del procedimento di "**Variante al Regolamento Urbanistico per realizzazione di un parcheggio pertinenziale a fabbricato a destinazione produttiva ai sensi dell'art. 35 della Legge Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014**" dalla procedura di VAS, per le motivazioni riportate in premessa, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:
 - a) Le attività cantieristiche dovranno essere subordinate alla preventiva verifica della necessità di adozione di eventuali necessarie misure mitigative degli effetti dovuti alle lavorazioni, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni sonore e di polveri.
- 2) Di trasmettere il presente provvedimento al servizio Governo del Territorio, quale Proponente, per quanto di competenza;
- 3) Di inoltrare il presente atto in via informatica alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico dell'amministrazione Comunale al fine della generale conoscenza e per l'espletamento degli adempimenti di legge, e al Funzionario della U.O. URP, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE, Dott. Angelo Ferrario, ai fini della pubblicazione sul sito web del Comune (nella sezione "Amministrazione Trasparente"- "Informazioni ambientali"- "Procedimenti di Valutazione ambientale strategica (VAS)"), ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. 10/2010 e ss.mm. e del D. Lgs. 33/2013.
- 4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Arnoldo Billwiller, Dirigente del Servizio Ambiente e Sport;
- 5) Di dare atto altresì che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana nei termini di legge

IL Dirigente

Il Dirigente

AMBSP - DIR U.O.IGIENE AMBIENTALE E TUTELA DEGLI ANIMALI